



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Brigida n. 39;

contro

Asl Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Forestieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 3060 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Brigida n. 39;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 3163 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Brigida n. 39;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 4278 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Brigida n. 39;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

quanto al ricorso n. 2417 del 2020:

del diritto di accesso agli atti ex art. 22 e segg., L. 241/90 e ss.mm.ii., di cui alla richiesta del 8.3.2020 e alle successive del 15.4.2020 e del 16.4.2020 e per la condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione degli stessi;

quanto al ricorso n. 3060 del 2020:

del diritto di accesso agli atti ex art. 22 e segg., L. 241/90 e ss.mm.ii., di cui alla richiesta dell'8.6.2020 e successiva del 14.07.2020 per la condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione degli stessi.

quanto al ricorso n. 3163 del 2020:

del diritto di accesso agli atti ex art. 22 e segg., L. 241/90 e ss.mm.ii., di cui alla richiesta del 9.7.2020 ed alla richiesta del 6.8.2020 e per la condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione degli stessi;

quanto al ricorso n. 4278 del 2020:

del diritto di accesso agli atti ex art. 22 e segg., L. 241/90 e ss.mm.ii., di cui alle richieste del 4.9.2020, del 18.9.2020 e del 21.9.2020, e per la condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione delle stesse.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - Rocco Vampa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente prestava servizio alle dipendenze della resistente Azienda, quale dirigente medico di ortopedia e traumatologia dal 1995 al 2008, allorché veniva licenziato (7 agosto 2008).

1.1. In sede giudiziale, da ultimo con la pronuncia della Corte di Appello - sezione lavoro - n. 7565 del 12.4.2015, veniva accertata la responsabilità dell'ASL per *mobbing*, per l'effetto provvendendosi alla declaratoria di nullità del licenziamento, nonché alla condanna al risarcimento dei danni ritratti, quantificati in € 63.606,07 a titolo di documento patrimoniale e in € 304.738,93, a titolo di danno non patrimoniale.

1.2. Rientrato in servizio, indi, l'attuale ricorrente procedeva a trasmettere alla Azienda resistente, sua datrice di lavoro, una *congerie* di domande di accesso -seguite dal *subitaneo* esperimento di plurime domande giudiziali avanti questo TAR- secondo la *straordinaria* scansione temporale che in appresso si compendia:

- istanza dell'8.3.2000 con cui, sul presupposto di non essere mai stato sottoposto a visita medica dal momento del suo rientro in servizio (1.7.2015), si chiedeva di conoscere l'esito del procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti "*ad fine di poter tracciare uno stato di salute globale dell'interessato e teso alla verifica della mansione da attribuire*" ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 81/08;

- istanza del 15.04.2020 volta al rilascio di copia della "*cartella sanitaria e dei rischi (sorveglianza sanitaria)*" inerente alla sua persona, nonché del documento di valutazione dei rischi delle strutture presso cui era stato assegnato a far data dalla reintegrazione sul posto di lavoro; e ciò in vista della visita medica periodica ex d.lgs. 81/98 fissata per il giorno successivo, 16 aprile 2020;

- istanza del 16 aprile 2020 volta alla acquisizione della denuncia di smarrimento della ridetta cartella sanitaria;

- ricorso avanti questo TAR (RG 2147/20), notificato in data 10 luglio e depositato il 16 luglio 2020, insistendo per l'ottenimento della copia della denuncia di smarrimento della documentazione sanitaria a lui riferita;

- istanze di accesso dell'8.6.2020 e del 14 luglio 2020 al fine di ottenere copia di ulteriori atti inerenti la sua posizione di dipendente dell'ASL Caserta in servizio presso il Distretto sanitario n.17 di Aversa, e segnatamente la scheda di valutazione delle performance individuali e relativi giudizi, nonché copia degli ordini di servizio e obiettivi individuali assegnati a far data dal reintegro (1.7.2015);

- ricorso avanti questo TAR (RG 3060/20), notificato il 31 agosto e depositato il successivo 14 settembre 2020, al fine di ottenere i restanti documenti richiesti con dette istanze e ancora non ostesi;

- istanza del 9.7.2020 volta a conoscere il referente UOAR del distretto ASL 17 di Aversa, ad avere chiarimenti circa la carica ricoperta dal dott. -OMISSIS-firmatario di un ordine di servizio ricevuto in data 29 giugno 2020 e relativo a "*presunte ferie maturate presso la UOAR e la UOML*", a chiarire il significato dell'acronimo UOML, ad avere chiarimenti circa la esistenza di un eventuale ufficio o servizio di unità operativa di medicina legale, nonché a conoscere l'identità del responsabile dell'ufficio e servizio di medicina legale del distretto sanitario 17;

- istanza del 6 agosto 2020 volta a conoscere, con riferimento all'anno 2019, gli obiettivi di servizio assegnati a lui dal distretto sanitario 17, nonché le schede di assegnazione e valutazione obiettivi di ciascun dirigente medico assegnato al servizio di medicina legale;

- ricorso avanti questo TAR (RG 3163/20), notificato il 21 settembre e depositato il successivo 22 settembre 2020, al fine di ottenere i restanti documenti richiesti con dette istanze e ancora non ostesi;

- l'istanza di accesso del 4.9.2020 volta alla acquisizione di copia, a quanto è dato comprendere, dell'eventuale carteggio intercorrente tra il direttore generale, il direttore sanitario della ASL e gli uffici, in relazione alle precedenti richieste del ricorrente;

- istanza di accesso del 18.9.2020 volta alla acquisizione di "*Copia della denuncia che il Legale Rappresentante dell'ASL Caserta ha depositato presso la Corte dei Conti per la rivista conseguente al danno erariale subito (danni economici sopportati dall'ASL per la richiamata sentenza n°598/2015 e a me liquidati con determina dirigenziale N°39011/2019 del 21/05/2019, a firma della dr.ssa Concetta Cosentino + determina dirigenziale N°4937/2019 del 16/09/2019, a firma della dr.ssa Concetta Cosentino); in alternativa dichiarazione di deposito della suddetta doverosa denuncia. In subordine, la motivazione dell'omessa denuncia alla Corte dei Conti*";

- istanza di accesso del 21.9.2020 volta al "*rilascio di copia di tutti i giudizi d'idoneità trasmessi dal Medico Competente aziendale dalla data di mia reintegro (compreso quello inerente alla reintegrazione) nel posto di lavoro (01.07.2015) ad oggi*";

- ricorso avanti questo TAR (RG 4278/20), notificato il 30 ottobre e depositato il successivo 11 novembre 2020, volto alla acquisizione della ridetta documentazione.

1.3. In tutti i giudizi si costituiva la intimata ASL, rilevando *in limine* la inammissibilità dei ricorsi, comechè concretati un contegno complessivamente emulativo ed abusivo, e in ogni caso la loro inammissibilità ovvero la cessazione della materia del contendere, stante la avvenuta realizzazione delle pretese ostensive, prima ovvero successivamente alla proposizione dei singoli ricorsi.

1.4. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti difensivi, le cause venivano al fine introitate per la decisione all'esito della udienza camerale del 26 gennaio 2021, tenutasi da remoto con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020.

DIRITTO

Gli evidenti profili di connessione soggettiva e oggettiva che avvengono i quattro giudizi ne suggeriscono la riunione ai sensi dell'art. 70 c.p.a..

2. I ricorsi sono inammissibili, comechè invero l'ultimo segmento -processuale- di una complessiva condotta del ricorrente di natura emulativa, inverte un abuso del diritto e del procedimento.

2.1. E, inverso, la violazione dei principi di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare i rapporti intersoggettivi -a latere privatistico-, non meno che a latere pubblicistico- emerge all'esito di una piena disamina:

- della inusitata scansione temporale che risulta avere connotato l'agere -sostanziale e processuale- del ricorrente;

- dell'intrinseco contenuto delle richieste di accesso, reiterate e perduranti, assai spesso generiche e ripetitive, volte alla elaborazione di dati ovvero alla acquisizione di informazioni aliunde agevolmente ottenibili, ovvero prive di un effettivo collegamento con la sfera giuridica del ricorrente.

2.1.1. La valutazione globale ed omnicomprensiva, non già parcellizzata o atomistica, della congerie di domande avanzate dal ricorrente nei confronti della azienda sanitaria -sua datrice di lavoro- sia in sede procedimentale che processuale, vale a lumeggiare:

- a latere soggettivo, la inmeritevolezza dell'interesse perseguito dal lavoratore, la cui *actio* finisce per unicamente essere preordinata ad arrecare disturbo e disservizi alla Amministrazione, impegnandone in continuum le risorse nell'arduo compito, dapprima di interpretare, e poscia di tentarne di soddisfare i desiderata ostensivi che di volta in volta, ed in guisa quasi diurna, il ricorrente ha inteso manifestare;

- a latere oggettivo, la ontologica idoneità di un tale reiterato e perdurante comportamento -frazionato e parcellizzato nel tempo, e non mai ricondotto a coerenza ed unità, sia in sede procedimentale che in quella giurisdizionale che ne occupa- a ledere ovvero, quanto meno, a mettere in pericolo il canone di buon andamento cui deve essere improntata l'azione amministrativa (art. 97 Cost., art. 41 Carta di Nizza), nell'interesse della generale platea dei consociati fruitori della assistenza sanitaria, oltre che dello stesso ricorrente, nella sua *qualitas* di pubblico dipendente.

2.1.2. Vanno quindi richiamati i principi elaborati in tema di inammissibilità delle domande di accesso meramente emulative, esplorative, massive ovvero seriali. Quei principi, tuttavia, vanno calati ed adattati alla peculiare fattispecie *de qua agitur*, al fine di ricostruire in una ottica "unitaria" l'incidere comportamentale del ricorrente, onde disvelarne la natura oggettivamente emulativa ed abusiva avuto riguardo:

- ai modi e ai tempi di presentazione della pluralità delle domande di accesso;

- ai loro contenuti, spesso tutt'affatto generici, ovvero implicanti attività di elaborazione di dati, ovvero ancora relativi a dati ed informazioni già in possesso del ricorrente, ovvero agevolmente acquisibili aliunde, o in relazione ai quali non è dato rinvenire una effettiva posizione legittimante;

- al concreto dispiegarsi e susseguirsi delle iniziative processuali, ben quattro nell'arco di appena quattro mesi, conseguenti alla pleora di istanze trasmesse alla Azienda resistente.

2.2. Costituisce dato inverteato del diritto vivente, inverso, quello in forza del quale la istanza di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero formulata in guisa tale da costringere l'Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati.

2.2.1. Analogamente, e specularmente, un tale principio di *continenza*, di *chiarezza* e di *clare loqui* non può che imporre, a carico del privato:

- la necessità di "accorpate" e specificare le esigenze conoscitive eventualmente vantate in una sola, chiara e puntuale, domanda di accesso;

- il divieto, di contro, di frazionare una unitaria pretesa ostensiva, in certo modo "diluendola" nel tempo, frammentandola e suddividendola in una congerie di *rivoli procedurali*, in guisa da oggettivamente arrecare disservizi e disfunzioni all'apparato amministrativo, che una tale moltitudine di domande è di poi costretto a paritemente esaminare;

- un esercizio, indi, *ragionevole e corretto* delle proprie prerogative sostanziali e procedurali -ancor prima che processuali- in guisa da non arrecare sacrifici e/o situazioni di svantaggio o di "non necessario disagio" alla "controparte", comechè prive di una ragionevole giustificazione, e per ciò stesse *sproporzionate* e, dunque, tali da non superare il necessario vaglio di meritevolezza al lume dei principi ordinali, nazionali e sovranazionali;

- in definitiva, un esercizio non sviato del "potere" sostanziale e procedimentale -ancor prima di quello di iniziativa processuale- attribuito al consociato per soddisfare propri interessi, epperò con il *minimo sacrificio* ragionevolmente esigibile dalla "controparte", senza indi *trasmodare* in atti meramente emulativi e, dunque, abusivi, in dispregio del canone di leale collaborazione e di solidarietà (art. 2 Cost., artt. 833, 1175, 1337, 1775 c.c.).

2.2.2. Ora, la domanda - *recte* la inusitata moltitudine di domande di accesso avanzate dal ricorrente nel corso di pochissimi mesi, a far data dal marzo fino al settembre 2020 - assume carattere:

- tendenzialmente "*omnicomprensivo*", comechè tendente all'ottenimento di una ingente mole di atti e documenti relativi, *inter alia*: i) alla propria situazione personale e lavorativa, ii) ad eventuali relazioni inoltrate alla Corte dei Conti in relazione alla ipotesi di danno erariale eventualmente riconducibile agli esborsi connessi alla vicenda giudiziarica che lo ha visto protagonista (e vittorioso), iii) alla individuazione di sigle ed acronimi relativi alle diverse unità organizzative della Amministrazione ovvero ai nominativi di taluni dirigenti responsabili, iv) o ancora ai giudizi e alle valutazioni mediche operate ex d.lgs. 81/08 nei confronti di esso ricorrente, v) o ancora agli obiettivi individuali assegnati e alle schede valutative, oltre che del ricorrente, anche di altri colleghi medici; richiesta estesa, a partire dal reintegro in servizio (1.7.2015),

vi) ovvero alla copia della denuncia di smarrimento della cartella sanitaria;

- generico, massivo ed emulativo, sia per quanto attiene alla tipologia di talune delle informazioni e dei dati richiesti -esemplare è, per vero, la richiesta relativa al significato degli acronimi ovvero alla identità di taluni dirigenti della Azienda resistente, ovvero ancora alle informazioni relative ad un asserito carteggio con la Corte dei Conti, cui lo stesso ricorrente risulta avere presentato apposita denuncia- che in relazione al loro *non spiegate* frazionamento in plurime richieste;

- esplorativo, inscrivendosi in una sostanziale strategia di "indagine" che il ricorrente intenderebbe condurre al fine di conoscere se siano state redatte talune "relazioni", ovvero taluni atti, riguardanti la sua posizione nell'Azienda; trattasi, indi, di domande di accesso spesso effettuate dal ricorrente, oltre che in guisa assai poco perspicua e *quadrantica* in molti casi fondamentalmente "inibuiti", al fine di dichiarare l'eventuale reperire dalla messe dei documenti richiesti, taluni atti *potenzialmente* idonei ai soddisfacimento dei fini "investigativi" (e perciò *esplorativi*) perseguiti da esso ricorrente;

- ingiustificatamente *parcellizzato e frazionato* nel tempo, irragionevolmente centellinando le manifestazioni della propria ansia conoscitiva che, di contro -in ossequio ad elementari principi di buona fede e correttezza, che devono informare i rapporti intersoggettivi, nonché alla diligenza ragionevolmente esigibile dal lavoratore nell'espletamento della propria attività lavorativa e nei rapporti con il datore di lavoro- ben avrebbe potuto e dovuto essere coerentemente e chiaramente veicolata, ad esempio *uno actu*;

- reiterato e quasi in continuum, anche ad onta di plurimi, e spesso puntuali, riscontri forniti dalla Amministrazione -sia in sede procedimentale che giudiziale- e pur in continuo, anche di una chiara attestazione della inesistenza della documentazione richiesta (è il caso della cartella sanitaria richiesta in data 15 aprile 2020 e della successiva istanza volta all'ottenimento di "*copia della denuncia di smarrimento*" di detta cartella).

2.2.3. Di talchè, al solo fine di indicare *exempla* paradigmatici di un tale contegno, in appresso si rileva:

- la fallacia del presupposto sui cui fondavano le istanze di accesso dell'8 marzo, 15 e 16 aprile 2020, stante la attestazione quivi versata in atti della sottoposizione del ricorrente a visita medica ex d.lgs. 81/08 in data 2 marzo 2017 (nota ASL del 13 aprile 2017);

- la presentazione in data 8 giugno e 14 luglio 2020 di domanda di tutt'altro tenore -schede di valutazione e obiettivi individuali assegnati, relativi al ricorrente- cui la Amministrazione ha sostanzialmente fornito riscontro, all'esito di un articolato carteggio, in particolare in data 9 luglio 2020 e 5 agosto 2020; a fronte della consegna di una congerie di documentazione (obiettivi assegnati, schede valutative) il ricorrente si è limitato ad allegare una generica insoddisfazione, mancando di puntualmente indicare in quale parte e in che misura la ostensione avesse avuto carattere solo parziale;

- frattanto, *more solito e medio tempore*, il ricorrente iniziava un nuovo *iter* procedimentale, questa volta funzionale a conoscere informazioni che ben avrebbero potuto e dovrebbero dal dipendente essere conosciute aliunde (acronimi di unità organizzative, nominativi di dirigenti della Azienda *et similia*), nel contempo "proseguendo" lo stillicidio di istanze anche sul "fronte" delle schede valutative e degli obiettivi assegnati ai dipendenti della Azienda, questa volta *relativa a terzi*, id est a suoi colleghi (cfr., domanda di accesso del 6 agosto 2020), senza in alcun modo puntualizzare la esistenza di un interesse attuale e concreto alla ostensione (salvo un generico riferimento al *mobbing* di cui ancora il ricorrente si sentirebbe vittima);

- infine, con le ultime istanze del 4, 18 e 21 settembre 2020 il ricorrente, da un canto genericamente chiede di conoscere non meglio precisate "relazioni" da parte dei dirigenti apicali della ASL in merito alle sue istanze, ovvero le determinazioni e la eventuale denuncia alla Corte dei Conti che la Azienda avrebbe dovuto inoltrare, in relazione al danno erariale discendente dalla soccombenza di essa azienda nel giudizio risarcitorio condotto dal ricorrente; dall'altro, prosegue ancora una volta su altro versante già sperimentato qualche settimana addietro, *id est* quello dei giudizi di idoneità formulati dal medico aziendale a partire dalla data di reintegro.

2.2.4. Di qui la inammissibilità di una tale, complessiva, condotta: un limite intrinseco alla azione pretesa conoscitiva è da rinvenire nella ipotesi in cui la stessa si traduca in una strategia ostruzionistica o di paralisi dell'attività amministrativa, concretandosi in istanze che, in ragione della loro natura ovvero del loro carattere costante e/o diuturno, determinano un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte (CdS, IV, 12 febbraio 2013, n. 846).

2.2.5. L'accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici, e non deve sostanziarci in richieste assolutamente generiche o meramente emulative, concretanti una forma di abuso del diritto (TAR Campania, VI, 10 luglio 2020, n. 3000).

2.3. La eccezionale scansione temporale che ha connotato la presentazione di una tale mole di domande ed istanze - generiche, esplorative, ingiustificatamente frazionante e parcellizzate e, rivedi, nel complesso inequivocabilmente sintomatiche di un agere emulativo ed abusivo già in sede sostanziale e procedimentale - si è specularmente inverberata sulle iniziative giurisdizionali assunte dal ricorrente, per cui:

- il primo giudizio (RG 2147/20) è stato esperimento (10-16 luglio 2020) allorché ancora era già in corso da oltre un mese il nuovo segmento procedimentale inaugurato con la domanda dell'8 giugno (sulle schede valutative e gli obiettivi assegnati);

- il secondo giudizio (RG 3060/20) è stato avviato (31 agosto-16 settembre 2020) allorché l'attenzione conoscitiva del ricorrente si era già indirizzata: i) da quasi due mesi verso dati ed informazioni per vero agevolmente conoscibili da qualsivoglia dipendente della ASL (nominativi di dirigenti, ovvero organigramma ed acronimi di unità organizzative); ii) da quasi un mese (6 agosto 2020) verso le schede valutative e gli obiettivi individuali assegnati ad altri colleghi;

- il terzo giudizio (RG 3163) pure è stato immediatamente attivato allorché si era già inaugurato l'ultimo filone procedimentale, relativo alle non meglio precisate "relazioni" dei dirigenti afferenti alla persona del ricorrente -anche *sub specie* di denuncia alla Corte dei Conti- nonché ai giudizi medici di idoneità.

2.3.1. Orbene, è *ictu oculi* evidente che il frazionamento della pretesa ostensiva del ricorrente -in disparte il suo carattere "massivo" e oggettivamente ostacolante l'ordinato corso della azione amministrativa- in una congerie di rivoli processuali costituiti dai ben quattro giudizi che ne occupano, vale ad inverteare una fattispecie paradigmatica di abuso della tutela giurisdizionale.

2.3.2. In questa ottica, l'agere processuale del ricorrente si appalesa contrastante con il canone della buona fede e della correttezza, che rileva non solo sul piano sostanziale e/o procedimentale, ma anche su quello processuale, allorché la iniziativa processuale sia parcellizzata in una pluralità di giudizi, senza una oggettiva e giustificazione.

2.3.3. E ciò anche nella vicenda *de qua agitur*, ove una tale parcellizzazione costituisce scarsaturgine in buona parte necessitata dal contegno serbato a monte ed *ex ante* dal ricorrente in sede procedimentale, in violazione dei principi generali di lealtà e solidarietà nei rapporti -cui massimamente dovrebbe improntarsi, peraltro, il comportamento del pubblico dipendente- e del noto canone metodologico, per il quale *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*.

2.4. Gli obbligati di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinti da un rapporto giuridico, e massimamente dei soggetti legati da un rapporto di pubblico impiego, si dispiegano con continuità anche nella (eventuale) successiva fase giurisdizionale, costituente il segmento finale del rapporto e del contatto *inter partes*.

2.4.1. Di talchè, le iniziative processuali, la meritevolezza e l'ammissibilità dell'interesse che le sottostende, vanno scrutinate anche in forza dell'apprezzamento degli antecedenti comportamenti e/o manifestazioni di volontà posti in essere dalle parti.

2.4.2. La giurisprudenza (CdS, V, 27/3/2015, n. 1605; CdS, V, 27 aprile 2015, n. 2064; Cass., 7 maggio 2013, n. 10568; TAR Lombardia, I, 19 novembre 2018, n. 2603; TAR Campania, III, 10 gennaio 2018, n. 154) da tempo riconosce la vignenza, nel sistema giuridico, di un principio generale di divieto di abuso del diritto, inteso come categoria diffusa nella quale rientra ogni ipotesi in cui un diritto cessa di ricevere tutela, poichè esercitato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.

2.4.3. Il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione, e anche Carta di Nizza, si pone non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura procedimentale, ma dalla consegna di una pretesa ostensiva, a limitare il potere dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale (TAR Lombardia, I, 24 marzo 2020, n. 546; Id. id., 28 agosto 2019, n. 1929; Id. id., 14 giugno 2019, n. 1376; Id. id., 2810/18).

2.4.4. Espressione dell'abusivo esercizio di un potere, anche processuale, è anche quello funzionale ad artificialmente -*id est*, senza una obiettiva, valida, giustificazione, meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico- frazionare la propria pretesa, pel tramite:

- di una irragionevole proliferazione di istanze in sede amministrativa, spesso avvinate da vincoli di connessione oggettivi e soggettivi, ovvero in ogni caso agevolmente suscettibili di trattazione unitaria;

- di una consequenziale moltiplicazione dei giudizi, meccanicamente avviati con riferimento alle singole istanze di accesso e, indi, anche in presenza di una già avvenuta mutazione e/o evoluzione della situazione procedimentale, *id est* in presenza di "nuove" istanze (spesso integrative e/o conseguenti alle primigenie istanze), già presentate, a loro volta suscettibili di eccitare la proposizione di autonomi ricorsi.

2.4.5. E ciò arrecando un oggettivo *vulnus*:

- al buon andamento della azione amministrativa, determinando altresì aggravii procedimentali e finanziari, legati anche alle necessità defensionali della autorità;

- al principio del rispetto della *non illimitata risorsa-giustizia*, funzionale ad evitare un indebito frazionamento della tutela giurisdiziale (Cass., SS.LU., 26242/14 e 26243/14);

- al principio di *lealtà e probità processuale*, valore cui andrebbe costantemente improntata la condotta delle parti nel processo;

- al principio di *effettività della tutela* e di *concentrazione* delle decisioni;

- al principio di *economia (anche extra) processuale*, declinazione del giusto processo inteso (anche) come esigenza di evitare la eventualità di moltiplicazione seriale dei processi.

2.5. Le considerazioni susposte inducono a formulare un giudizio di inammissibilità della complessiva condotta *procedimentale* posta in essere dal ricorrente, analogamente alla correlata conclusione del *potere di azione* in sede giurisdiziale:

- votando a declaratoria di inammissibilità le quattro domande quivi esperite dal ricorrente;

- deprivando di rilevanza le pur perspicue e puntuali allegazioni della Azienda resistente, confortate dalle evidenze documentali versate in atti e non mai oggetto di un altrettanto puntuale e circostanziato esame ad opera del ricorrente, volte alla estensione di un sostanziale *reddiefacium*, dei ricorsi,

con la conseguente inammissibilità anche per tale verso di essi ricorsi; ii) sia *ex post*, in sede di produzione giudiziale, con la consequenziale cessazione della materia del contendere.

3. Infine, non si rinvergono ragioni per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione ex art. 70 c.p.a., e li dichiara ammissibili.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 6.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/202